



MINISTERO  
DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Circolare F.L. 3/2009

ALLE PREFETTURE – U.T.G. LORO SEDI

(ad esclusione delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige )

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
- Dipartimento per le finanze - R O M A

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

OGGETTO: Rimborso dell'IVA sul trasporto pubblico locale.

#### 1. Premessa

L'articolo 9, comma 4 della legge 7 dicembre 1999 n. 472 prevede il rimborso agli enti locali da parte dello Stato dell'IVA per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. In applicazione alla richiamata disposizione con decreto 22 dicembre 2000 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione, del Ministro delle finanze e del Ministro dei Trasporti e della Navigazione sono state dettate le modalità applicative e di erogazione del contributo ( a decorrere dall'anno 1999 ) con la emanazione delle relative certificazioni che gli enti locali sono tenuti a produrre. In particolare, ai sensi del comma 1, del richiamato articolo 4 del decreto applicativo del 22 dicembre 2000 il Ministero dell'Interno dispone l'erogazione dei contributi erariali in favore di tutte le province, comuni, unioni di comuni, città metropolitane e comunità montane ad eccezione di quelle della Valle d'Aosta, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige il cui contributo, unitamente a quello spettante alle regioni, viene disposto dal Ministero dell' Economia e delle Finanze.

#### 2. Enti locali tenuti alla presentazione delle certificazioni al Ministero dell'Interno e termini di presentazione.

Sono tenuti alla presentazione delle certificazioni al Ministero dell'Interno, per il tramite delle prefetture - UTG territorialmente competenti, tutte le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e le comunità montane, che abbiano conseguito maggiori oneri derivanti dai contratti di

servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale stipulati in applicazione all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Le certificazioni di cui ai modelli riportati nel richiamato decreto attuativo del 22 dicembre 2000, devono essere prodotti entro il termine perentorio del 28 febbraio ( modello B – dato presunto dell'IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico ) e 30 aprile ( modello B1 – dato definitivo dell'IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto pubblico ) di ciascun anno. La mancata presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio del modello "B" non pregiudica la possibilità per gli enti di trasmettere, per l'ottenimento del relativo trasferimento erariale, il modello "B1" entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Restano esclusi dalla presentazione le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e le comunità montane facenti parte delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

### 3. Tardiva e mancata trasmissione delle certificazioni

Il ritardo o la mancata presentazione del modello "B" entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno comporta la mancata corresponsione, entro il 30 giugno del medesimo anno, della prima rata nel limite del 70 per cento dell'importo certificato relativo agli oneri di cui all'articolo 3 del decreto applicativo del 22 dicembre 2000.

La tardiva o mancata presentazione del modello "B1" entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, comporta la perdita del diritto alla corresponsione del relativo contributo e conseguentemente il recupero da parte del Ministero dell'Interno della prima rata versata entro il 30 giugno dell'anno precedente e in generale la perdita del diritto alla corresponsione del contributo.

### 4. Adempimenti delle Prefetture

Le Prefetture – UTG, dovranno inserire i dati dei certificati prodotti utilizzando l'apposita procedura attivabile sull'intranet ministeriale, provvedendo anche alla scannerizzazione del certificato. La procedura informatica consente l'acquisizione dei files corrispondenti alla scannerizzazione dei certificati.

Tutti i documenti dovranno essere in ogni caso acquisiti ed inseriti nella procedura, anche se pervenuti fuori termine, digitando gli appositi campi che riportano la data d'arrivo, (se consegnata a mano) o quella del timbro postale, (se spedita). Quelli pervenuti fuori termine saranno accantonati dallo scrivente Ministero, al momento dell'elaborazione delle somme spettanti ai singoli comuni richiedenti.

L'avvenuta acquisizione di certificati presentati fuori termine che, si ribadisce, ha finalità esclusivamente conoscitive, va notificata all'ente con contestuale comunicazione dell'avvenuta perdita del diritto o non ammissione alla contribuzione erariale. Si ribadisce che la mancata presentazione nei

termini del modello "B" non pregiudica per gli enti la possibilità di trasmettere il modello "B1" per l'ottenimento del trasferimento erariale richiesto sulla base del dato definitivo riportato.

La trasmissione informatica dei dati comporta che la certificazione su supporto cartaceo pervenuta alle Prefetture - UTG non dovrà essere trasmessa a questa Direzione Centrale.

Per l'utilizzo della procedura sarà consultabile, sempre sulla intranet, una guida operativa.

Per eventuali quesiti e chiarimenti è possibile rivolgersi alle sign.re Di Rienzo n. tel. 06 46548095 o Scippa n. tel. 06 46548096, mentre la mail di riferimento è [finloc@interno.it](mailto:finloc@interno.it)

Per problematiche informatiche è possibile contattare la sign.ra Cipollini allo 06 46548034 .

La presente circolare, trasmessa solo in via informatica, deve essere inoltrata agli enti locali della provincia con cortese urgenza, stante la ravvicinata scadenza del termine previsto dalla norma di riferimento.

Roma lì, 16 febbraio 2009

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Verde)